



COMUNE DI PRECI

Provincia di Perugia

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 63 Del 28-10-2020

Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI OMISSIS. ATTO DI INDIRIZZO.

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di ottobre alle ore 18:25, presso questa Sede Municipale, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, la Giunta Municipale si è riunita con la presenza dei signori:

Messi Massimo	SINDACO	P
TAGLIAVENTO MICHELA	ASSESSORE	P
MONTANI DIEGO	ASSESSORE	P

Assume la presidenza il Sig. Messi Massimo in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Dr. Benedetti Giuseppe

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso parere favorevole rispettivamente per la propria competenza, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

- Il Responsabile dell'Area Amministrativa;
- Il Responsabile dell'Area Finanziaria;

PREMESSO CHE:

- con la Legge quadro n. 328 dell'8/11/2000 venivano gettate le basi per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, volto a garantire la qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione e i diritti di cittadinanza; prevenire,

eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia;

- la Regione Umbria, con legge regionale 17/08/2016 n. 10 “*Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) e alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali)*”, ha provveduto al riordino della normativa in materia di servizi sociali, ridefinendo, in particolare, le modalità organizzative e gestionali delle Zone Sociali, al fine di programmare e realizzare sul territorio, mediante una gestione associata, un sistema integrato di interventi e di servizi sociali, a garanzia della qualità della vita e dei diritti di cittadinanza, secondo i principi della Costituzione e della Legge n. 328 dell’08/11/2000;

RICHIAMATO l’art. 265 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 il quale:

- assegna ai comuni la titolarità delle funzioni in materia di politiche sociali;
- dispone che i comuni esercitano le funzioni in materia di politiche sociali con la forma associativa della convenzione di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o con una delle altre forme previste dal medesimo articolo 30;
- stabilisce che i comuni associati provvedono all'erogazione degli interventi e dei servizi sociali tramite le Zone sociali di cui all'articolo 268-bis della l.r. 11/2015;

TENUTO CONTO CHE:

- con L. R. 9 aprile 2015, n. 11, denominata “Testo unico in materia di sanità e Servizi sociali”, all’art. 265 si ribadisce che l’erogazione dei servizi sociali deve essere garantita tramite la Zona sociale, intesa quale articolazione territoriale corrispondente al territorio dei distretti sanitari;
- con il Nuovo Piano Sociale Regionale (approvato con DCR 156/2017) si stabilisce che “La Convenzione per la gestione associata è lo strumento attraverso il quale i Comuni conferiscono la delega per l’esercizio delle funzioni in materia di politiche sociali alla Zona Sociale, cioè al Comune capofila della Zona Sociale”;
- con la L.R. 17/08/2016 n. 10 sono state apportate, tra l’altro, modifiche al Testo Unico della Sanità e dei Servizi Sociali (l.r. 11/2015) che, nel rispetto del disposto della l.r. 10/2015, si definiscono il nuovo modello organizzativo dell’area sociale che restituisce protagonismo alle 12 zone sociali stabilendo che le funzioni in materia di politiche sociali sono esercitate dai comuni, tramite il Comune capofila, attraverso la convenzione di cui all’art. 30, comma 4, del D.lgs 267/2000;
- i Comuni della Zona Sociale n. 6 avevano indicato, sin dalla fase iniziale di cui al primo Piano Sociale Regionale (approvato con DCR n. 156/2017), il Comune di Norcia quale Comune capofila della Zona sociale, che ha così assunto la responsabilità di coordinamento del processo di programmazione sociale territoriale e che tale ruolo è stato continuamente confermato;
- in questi anni è stato realizzato un sistema di servizi ed interventi sociali articolato in cinque differenti livelli di welfare (leggero - comunitario - domiciliare e di supporto alla famiglia - residenziale e semiresidenziale - emergenza sociale) e diversificato per target d’età ed aree tematiche (servizi sociali territoriali - sostegno alla genitorialità - protezione sociale e tutela dei minori - giovani - anziani - disabilità - contrasto alla povertà ed esclusione sociale - immigrazione) sostenuto da finanziamenti europei, nazionali, regionali e da quelli relativi ai singoli bilanci comunali;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.39 del 28/12/2017 avente per oggetto “*Approvazione convenzione per la gestione Associata dei servizi socio-assistenziali della Zona sociale n.6*”;

RICHIAMATA la convenzione per la gestione Associata dei servizi socio-assistenziali della Zona sociale n.6” sottoscritta dal Sindaco del Comune di Preci giusta nota Rep.n. 418 del 19/03/2018;

TENUTO CONTO:

- che il Piano Sociale Regionale dell'Umbria, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del 20.12.1999 n. 759 includeva nell'area del welfare leggero, come servizio innovativo l'Ufficio di Cittadinanza avente la funzione, tra l'altro, di erogare alcune prestazioni assistenziali;

- che con atto di Giunta Municipale n. 26 del 26.02.2003 del Comune di Norcia Capofila, è stato istituito l'Ufficio della Cittadinanza inteso come servizio sociale locale di primo livello, pubblico e universale, volto a soddisfare la domanda di orientamento, di sostegno, di mediazione, di affettività, di comunicazione intergenerazionale, di partecipazione sociale;

- che con atto di Consiglio Comunale n. 5 del 07.02.2020, è stato approvato il Regolamento per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate, che stabilisce le soglie di accesso per fruire dei servizi ivi indicati;

VISTA la richiesta di contributo economico del 09/09/2020 acquisita in pari data al prot. com.le n. 6043 rimessa da *omissis*, volta ad evidenziare la difficile situazione personale ed economica derivante sia dalla crisi post sisma 2016 che dall'emergenza sanitaria da Covid-19;

DATO ATTO che con OCDPC n. 658 del 29.03.2020 veniva erogato a questo Ente il Fondo Solidarietà Alimentare per Euro 5.273,56 in seguito alla emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTA la relazione del 1/10/2020 rimessa dall'Assistente Sociale di Zona, pervenuta in data 02/10/2020 acquisita al prot. com.le n. 6767 con la quale, per le motivazioni meglio individuate agli atti nel fascicolo in possesso di questo ufficio, si richiede la concessione del contributo economico una tantum di Euro 280,00, come previsto dal vigente Regolamento per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate della Zona Sociale n. 6;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

AD UNANIMITA' di voti legalmente resi;

DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa,

1) Di dare atto di indirizzo al Responsabile dell'Area Amministrativa affinché attivi le procedure per l'erogazione di un contributo economico una tantum pari ad Euro 280,00 (duecentottanta euro) per n. 1 mese, in favore di *omissis*, come meglio individuato agli

atti nel fascicolo in possesso di questo ufficio, utilizzando le economie di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare;

2) Di assegnare le risorse necessarie per l'esecuzione della presente deliberazione, che troveranno imputazione al Capitolo 1951 del Bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di approvazione;

Infine, riscontrata l'urgenza di provvedere in merito, con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge,

3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Il sottoscritto responsabile del servizio, in ordine alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, esprime, ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE
Rag. Stefania Marucci

Il sottoscritto responsabile del servizio, in ordine alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, esprime, ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile.

IL RESPONSABILE
Rag. Stefania Marucci

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Benedetti Giuseppe

IL PRESIDENTE

F.to Messi Massimo

=====

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi:
dal 04-11-20 al 19-11-20, come prescritto dall'art. 124, comma 1.

- [] Viene comunicata con lettera n. del alla Prefettura.
[X] Viene comunicata, con lettera n. 7768 in data 04-11-20, ai signori capigruppo
consiliari ai sensi dell'art. 125.
[] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Preci, lì 04-11-20

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DR. BENEDETTI GIUSEPPE

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Preci, lì 04-11-20

IL FUNZIONARIO REPONSABILE

RAG. MARUCCI STEFANIA

=====

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

E' stata affissa all'Albo Pretorio come da attestazione del messo comunale per quindici
giorni consecutivi: dal 04-11-20 al 19-11-20.

E' divenuta esecutiva il giorno 28-10-20:

- [] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (art. 134, comma 3).

Preci, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. BENEDETTI GIUSEPPE